

785/12



IN CASO DI DIFFUSIONE SI APPLICA L'ART. 17, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 488 DEL 30.09.1999

In caso di... del...
...to
...a
...vi,
...s2
...rio:
...o
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Modifica
condizioni
di
separazione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 12656/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 785

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -

Rep.

Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -

Ud. 26/09/2011

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

PU

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12656-2010 proposto da:

D [] P [] (c.f. []), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. ROSSINI 26, presso l'avvocato VASSELLI LAURA, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTANGELI FABIO, CUCUZZA GAETANO, giusta procura a margine del ricorso;

E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: DI GIORGI PAOLO
E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: CASTORINA PATRIZIA
E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE

- ricorrente-

2011

contro

2195

C [] P [] (C.F. []), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l'avvocato MIRAGLIA FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO PAOLO AMARA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente-

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA;

ANNOTAZIONE: IN
CASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:
PROCURATORE
GENERALE PRESSO
CORTE APPELLO
CATANIA

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 32/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;



udito, per il ricorrente, l'Avvocato GAETANO CUCUZZA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato LAURA GAROFALO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15-4-2008,
 chiedeva modificarsi il regime di
separazione personale consensuale dal marito
 , chiedendo un aumento dell'assegno di
mantenimento per sè e per i figli.

Costituitosi il contraddittorio, il
chiedeva rigettarsi il ricorso e, in via
riconvenzionale, l'affidamento condiviso dei figli,
nonché il loro mantenimento diretto da parte di
entrambi i coniugi.

Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 5-12-
2008, elevava l'assegno per la moglie, disponeva
l'affidamento condiviso dei figli con mantenimento
diretto da parte dei genitori, ed assegno perequativo
per il per l'importo di euro 1.500,00
mensili.

Proponeva reclamo la . Costituitosi il
contraddittorio, il ne richiedeva il
rigetto, e, in via incidentale, la revoca dell'assegno
per la moglie e per i figli, che dovevano essere
mantenuti direttamente da entrambi i genitori.

La Corte d'Appello di Catania, con provvedimento in
data 9-15/3/2010, accoglieva il reclamo principale,

revocando il mantenimento diretto dei figli, disponendo per essi assegno mensile di Euro 5.000,00 a carico del padre; rigettava il reclamo incidentale. Ricorre per cassazione il D, sulla base di dodici motivi illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso, la CASTORINA.

Motivi della decisione

Va innanzi tutto rilevata l'invalidità della procura rilasciata dalla C al nuovo difensore avv. Laura Garofalo, in quanto apposta a margine della memoria per l'udienza, e quindi in un atto diverso da quelli tassativamente indicati nell'art. 83 c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis*.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 155 c.c., in punto revoca del contributo diretto per i figli; con il secondo, vizio di motivazione al riguardo; con il terzo, violazione ulteriore dell'art. 155 c.c., sulla quantificazione dell'assegno; con il quarto, vizio di motivazione al riguardo; con il quinto, violazione dell'art. 155 c.c., in relazione all'art. 148 c.c.; con il sesto, violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., sulla revoca del contributo diretto.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. Essi appaiono infondati.

Come è noto, la l. 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto la disciplina dell'affidamento condiviso.

Già la scelta del termine è significativa, rispetto all'espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affidamento congiunto": non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé.

L'assunto del ricorrente secondo il quale con la riforma del 2006 il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell'affido condiviso, non può essere accolto: ed invero l'art. 155 c.c. riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria "la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori", dispone che il giudice fissi "altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento...",

così conferendo allo stesso giudice un'ampia discrezionalità, sempre ovviamente "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" della prole (v. sul punto Cass. 2006 n.18187).

Inoltre il successivo comma 4 affida al giudice il potere di stabilire, "ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità".

Della discrezionalità esercitata nell'escludere il contributo diretto la ordinanza impugnata ha fornito congrua motivazione, facendo riferimento all'accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa, e tale valutazione non può costituire oggetto di controllo in questa sede. Dunque correttamente è stato revocato il regime di mantenimento diretto.

La Corte di Appello ha altresì rilevato, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei minori, la notevole sproporzione tra le condizioni economiche dei genitori (la C ha un reddito netto annuo di Euro 27.000,00 circa, il notaio D nel 2007 un reddito di Euro 268.558,00, sceso

ad Euro 86.000,00 nel 2008, con detrazione di spese deducibili per oltre Euro 300.000,00). Non si ravvisa al riguardo violazione dell'art. 148 c.c. , il quale stabilisce che i genitori devono adempiere all'obbligo educativo, di istruzione e di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 11772 del 2010, n. 11538 del 2009), deve essere assicurato ai figli il tenore di vita di cui essi godevano durante la convivenza matrimoniale, ma rilevano gli incrementi di reddito di ciascuno dei genitori, se riferiti, come nella specie, all'attività che essi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone il prevedibile sviluppo. Del tutto privo di fondamento appare l'assunto del ricorrente secondo il quale non potrebbe configurarsi, in via generale, alcun prevedibile sviluppo per la carriera notarile: è evidente, al contrario, che l'esperienza acquisita, l'aumento dei clienti, ed anche, come nella specie, lo spostamento da una piccola località ad una città più grande, integrano "sviluppi prevedibili". E a ciò fa evidentemente


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

A norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri ~~da~~ dati identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 26 settembre 2011

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria
il 20 GEN 2012
LE CANCELLIERE
Andrea Bianchi